

Il presente documento:
costituisce parte integrante della procedura SDAPA NR 4551065 su piattaforma telematica "Acquistinretepa" concernente l'affidamento del servizio di mensa presso la caserma "M.A.V.M. Fin. L. Partipilo", sede del Comando Provinciale di Bari, mediante "catering completo" – anni 2025/2027 (durata 35 mesi);
a) deve essere obbligatoriamente sottoscritto digitalmente dal titolare o rappresentante legale di ciascun partecipante alla procedura; Nel caso di ricorso all'avvalimento, il Patto di integrità va sottoscritto anche dal legale rappresentante della Impresa ausiliaria e dall'eventuale Direttore Tecnico. Nel caso di subappalto – laddove consentito – il Patto di integrità va sottoscritto anche dal legale rappresentante del soggetto affidatario del subappalto medesimo, e dall'eventuale Direttore Tecnico
b) costituirà parte integrante del contratto che sarà stipulato tra la Stazione appaltante e l'aggiudicatario.

Patto di Integrità

ex [art. 1, comma 17 Legge n. 190 del 6 novembre 2012](#)

TRA

Il Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Puglia della Guardia di Finanza
(di seguito denominato Ente o Amministrazione)

E

L'Impresa:	
<i>(di seguito denominata Operatore economico)</i>	
con sede legale in:	
Via/Corso/Piazza:	
Codice fiscale:	Partita IVA:
rappresentata da:	
nato a:	il:
in qualità di:	munito dei relativi poteri

VISTO

- [l'art. 1, comma 17, della Legge 6 novembre 2012, n.190](#), recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica Amministrazione";
- [il Piano Nazionale Anticorruzione \(P.N.A.\) 2019 approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione \(di seguito ANAC\) con Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 e successivi aggiornamenti;](#)

- il [Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36](#), recante "Codice dei contratti pubblici", e successive modifiche ed integrazioni (di seguito denominato Codice dei Contratti);
- il [Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62](#), con il quale è stato emanato il "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- il Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze accessibile all'URL http://www.mef.gov.it/operazione-trasparenza/disposizioni_generali/atti_gen/Codice_disciplinare/codice_etico.html;
- [il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza \(P.T.P.C.T.\) 2024 – 2026](#) elaborato dal Comando Generale della Guardia di Finanza - Direzione Pianificazione Strategica e Controllo, accessibile all'URL <https://www.gdf.gov.it/it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza-tpct/anno-2024>

L'Amministrazione e l'Operatore economico convengono quanto segue

Articolo 1 – Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente Patto di integrità rappresenta una misura di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive, concussive o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell'azione amministrativa nell'ambito dei pubblici appalti banditi dall'Amministrazione.
2. Nel Patto di integrità sono stabilite reciproche e formali obbligazioni tra l'Amministrazione ed ogni Operatore Economico partecipante alla procedura di gara ed eventualmente aggiudicatario della stessa, al fine di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza in tutte le fasi dell'appalto, dalla partecipazione alla esecuzione contrattuale.
3. Con il Patto di integrità le Parti, in particolare, assumono l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio - sia direttamente che indirettamente tramite intermediari - al fine dell'assegnazione del contratto e/o per distorcerne la relativa corretta esecuzione in corso d'opera.
4. Il presente Patto di integrità trova applicazione in tutte le procedure di gara sopra e sotto soglia comunitaria, salvo che per l'affidamento specifico sussista già un apposito Patto di integrità predisposto da altro soggetto giuridico (ad es. Consip).
5. Esso disciplina e regola i comportamenti degli operatori economici e di tutti i soggetti impiegati a qualunque titolo dai medesimi operatori nell'ambito delle procedure di gara indette dall'Amministrazione, cui partecipano, e nella fase di esecuzione del contratto eventualmente a loro affidato in esito alle predette procedure di gara.
6. Il Patto di integrità, altresì, regola i comportamenti di ogni soggetto dell'Amministrazione impiegato - sotto qualunque forma di rapporto contrattuale previsto dalla vigente normativa - nell'ambito delle procedure di gara, nonché nella fase di esecuzione del conseguente contratto. I medesimi soggetti sono, altresì, a

conoscenza del contenuto del presente Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto dello stesso.

7. Il Patto di integrità, sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante e dall'eventuale Direttore/i Tecnico/i dell'Operatore Economico, deve essere allegato alla documentazione di gara nell'ambito di qualsiasi procedura di affidamento e gestione degli appalti di forniture, servizi e lavori esperita dall'Amministrazione – ivi incluse le ipotesi di affidamento diretto – costituendo, altresì, parte integrante del conseguente contratto.

Nel caso di Consorzi o Raggruppamenti Temporanei di Imprese, il Patto va sottoscritto dal legale rappresentante del Consorzio nonché di ciascuna delle Imprese consorziate o raggruppate e dagli eventuali Direttori Tecnici.

Nel caso di ricorso all'avvalimento, il Patto di integrità va sottoscritto anche dal legale rappresentante della Impresa ausiliaria e dall'eventuale Direttore Tecnico. Nel caso di subappalto – laddove consentito – il Patto di integrità va sottoscritto anche dal legale rappresentante del soggetto affidatario del subappalto medesimo, e dall'eventuale Direttore Tecnico.

8. La presentazione del Patto di integrità, sottoscritto per accettazione incondizionata delle relative prescrizioni, costituisce per l'Operatore Economico condizione essenziale per l'ammissione alla procedura di gara, pena l'esclusione dalla medesima. La carenza della dichiarazione di accettazione del Patto di integrità o la mancata produzione dello stesso debitamente sottoscritto dal concorrente, sono regolarizzabili attraverso la procedura di soccorso istruttorio.

Articolo 2 – Obblighi dell'Operatore Economico

1. L'Operatore Economico conforma la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

2. L'Operatore Economico si obbliga a non offrire somme di denaro, utilità, vantaggi, benefici o qualsiasi altra ricompensa, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al personale dell'Amministrazione, ovvero a terzi, ai fini dell'aggiudicazione della gara o di distorcerne il corretto svolgimento, nonché ai fini dell'assegnazione del contratto o di distorcerne la corretta e regolare esecuzione.

3. L'Operatore Economico, salvi ed impregiudicati gli obblighi legali di denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, si impegna:

a) a segnalare all'Amministrazione qualsiasi illecito tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione durante le fasi di svolgimento della procedura di affidamento o durante l'esecuzione del contratto da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura, comprese illecite richieste o pretese dei dipendenti dell'Amministrazione stessa;

b) a segnalare all'Amministrazione qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte di dipendenti dell'Amministrazione stessa o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto;

c) qualora i fatti di cui ai precedenti punti a) e b) ne costituiscono il presupposto, a sporgere denuncia alle Autorità competenti e di segnalare il fatto all'ANAC, denunciando, in particolare, ogni tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione, o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti e/o furti di beni personali o in cantiere, etc.);

d) a non conferire incarichi o stipulare contratti con i soggetti di cui all'[art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001](#) e s.m.i.

Agli stessi obblighi è tenuta anche l'impresa aggiudicataria della gara nella fase dell'esecuzione del contratto, nonché tutti gli eventuali subcontraenti della stessa. A tal fine la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente Patto di integrità, sarà inserita nei contratti stipulati dall'Operatore economico con i propri subcontraenti.

4. Il legale rappresentante dell'Operatore Economico informa prontamente e puntualmente tutto il personale di cui si avvale (dipendenti, consulenti, collaboratori e/o subappaltatori) circa il presente Patto di integrità e gli obblighi in esso contenuti e vigila scrupolosamente sulla loro osservanza.

5. Il legale rappresentante dell'Operatore Economico segnala eventuali situazioni di conflitto di interesse, di cui sia a conoscenza, rispetto al personale dell'Amministrazione.

6. Il legale rappresentante dell'Operatore Economico dichiara di:

- non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'Amministrazione;
- non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti, tali da comportare l'imputazione delle relative offerte ad un unico centro decisionale, e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare o eludere in alcun modo la libera concorrenza;
- non trovarsi in altre situazioni ritenute incompatibili con la partecipazione alle gare dal Codice dei Contratti, dal Codice Civile ovvero dalle altre disposizioni normative vigenti;
- non aver conferito incarichi ai soggetti di cui all'[art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001](#) e s.m.i., o di non aver stipulato contratti con i medesimi soggetti;
- essere consapevole che, qualora venga accertata la violazione del suddetto divieto di cui all'[art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001](#) verrà disposta l'immediata esclusione dalla partecipazione alla procedura d'affidamento;
- impegnarsi a rendere noti, su richiesta dell'Amministrazione, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatogli a seguito della procedura di affidamento.

Articolo 3 – Obblighi dell'Amministrazione

1. L'Amministrazione conforma la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza. In particolare essa assume l'esplicito impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

2. L'Amministrazione informa il proprio personale e tutti i soggetti in essa operanti, a qualsiasi titolo coinvolti nella procedura di gara sopra indicata e nelle fasi di vigilanza, controllo e gestione dell'esecuzione del relativo contratto qualora assegnato, circa il presente Patto di integrità e gli obblighi in esso contenuti, vigilando sulla loro osservanza.

3. L'Amministrazione attiverà le procedure di legge nei confronti del personale che non conformi il proprio operato ai principi richiamati al comma primo del presente articolo, alle disposizioni contenute nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al [D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62](#), nonché a quelle prescritte nel Codice di comportamento dei dipendenti dell'Amministrazione.

